

Legge regionale 3 agosto 2010, n. 18.

**Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e disposizioni finanziarie.**

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*promulga*

la seguente legge:

Capo I.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 1.

*(Variazioni)*

1. Nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010, sono introdotti, ai sensi dell'articolo 23, commi 2 e 3, della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), gli aggiornamenti e le variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa riportati nell'allegato A.

Art. 2.

*(Utilizzo dell'avanzo finanziario  
alla chiusura dell'esercizio 2009)*

1. L'avanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio finanziario 2009, applicato al bilancio di previsione per l'anno 2010, pari a euro 7.814.308,91 è utilizzato per la copertura delle spese iscritte nelle unità previsionali di base (UPB) contenenti le economie su fondi statali ed europei.

Art. 3.

*(Incremento dell'autorizzazione alla contrazione dei mutui)*

1. L'autorizzazione alla contrazione di mutui recata dall'articolo 3 della legge regionale 1° giugno 2010, n. 15 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale 2010-2012) è incrementata di euro 163.730.492,89 nell'ambito dell'UPB DB0902.

2. Agli oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui o dall'ammortamento delle obbligazioni emesse di cui al comma 1, si provvede con le somme che sono state iscritte nell'ambito delle disponibilità delle UPB DB09041 e DB09043 del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012.

Art. 4.

*(Spese obbligatorie)*

1. I capitoli 148669, 200830, 215590, 225696 e 276102 sono inseriti all'interno dell'elenco 1 (Spese obbligatorie e d'ordine) allegato allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2010 di cui alla l.r. 15/2010

Art. 5.

*(Finanziamento degli incentivi per l'occupazione)*

1. Lo stanziamento di 10 milioni di euro derivante dal fondo rotativo istituito ai sensi dell'articolo 42, comma 6, della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro) è iscritto nell'ambito dell'UPB DB15041 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010, che dispone della necessaria copertura finanziaria, ed è destinato al finanziamento degli incentivi per l'occupazione previsti dalla medesima legge.

Art. 6.

*(Sostegno al reddito)*

1. Per i contributi a titolo di sussidi a favore di lavoratrici e lavoratori in gravi difficoltà economiche per i quali saranno stabiliti i criteri di accesso, è autorizzata per il biennio 2011-2012 la spesa complessiva prevista in euro 10.000.000,00 iscritta nell'ambito dell'UPB DB15041, alla cui copertura si fa fronte con le risorse della UPB DB0902.

#### Art. 7.

##### *(Misure di sostegno alle situazioni di difficoltà relative al sistema della formazione professionale )*

1. La Regione utilizza la somma trasferita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, a seguito di apposita convenzione, pari a 5.000.000,00 di euro per misure aggiuntive di stabilizzazione e di politica attiva del lavoro per il sostegno delle situazioni di maggiore difficoltà.

2. Al fine di sostenere il sistema della formazione professionale regionale nell'attuale fase di crisi economico-produttiva, e dopo la sottoscrizione della convenzione di cui al comma 1, la Regione è autorizzata a corrispondere contributi per la ristrutturazione e la riorganizzazione del sistema medesimo.

3. Possono accedere ai contributi le agenzie formative che concorrono ad assicurare l'assolvimento dell'obbligo di istruzione di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007), articolo 1, comma 622 così come modificato dal comma 4 bis dell'articolo 64, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, aggiunto dalla relativa legge di conversione, nonché del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53 (Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale) e delle relative disposizioni attuative.

4. L'utilizzabilità dei contributi di cui al comma 2 è subordinata all'approvazione di piani aziendali che contengano i necessari elementi di razionalizzazione e riorganizzazione nonché l'indicazione di interventi volti a migliorare la qualità e l'efficacia delle attività formative erogate. La Giunta regionale predispone i criteri per disciplinare le modalità di erogazione dei contributi anche mediante il coinvolgimento dell'ente bilaterale regionale della formazione professionale piemontese, tenendo conto dei volumi di attività formative erogate e compatibilmente con la normativa vigente in materia di aiuti di Stato, anche finalizzati a salvaguardare l'occupazione presente nel settore.

5. Per la corresponsione dei contributi a sostegno delle situazioni di difficoltà del sistema di formazione professionale piemontese di cui al comma 2, è autorizzata per l'anno finanziario 2010 la spesa di 3.000.000,00 euro nell'ambito dell'UPB DB15001 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010, alla cui copertura si provvede, ad avvenuta sottoscrizione della convenzione, con le risorse finanziarie dell'UPB SB01001 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010.

6. I contributi di cui al comma 5 sono aggiuntivi rispetto a quelli erogati utilizzando l'erogazione statale di cui al comma 1.

#### Art. 8.

##### *(Programma casa "10.000 alloggi entro il 2012")*

1. È adottato il piano finanziario indicativo di spesa 2010-2019 del Programma casa "10.000 alloggi entro il 2012", approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 93-43238 del 20 dicembre 2006, come da tabella allegata (Allegato B).

2. Per il finanziamento del Programma casa "10.000 alloggi entro il 2012" è autorizzata sul bilancio pluriennale 2010-2012 la spesa complessiva di 78 milioni di euro sul 2011 e 99 milioni di euro sul 2012.

3. È autorizzato l'utilizzo delle risorse finanziarie trasferite alla Regione Piemonte ai sensi degli accordi di programma in materia di edilizia residenziale pubblica sottoscritti in data 26 ottobre 2000 e 19 aprile 2001.

4. Agli oneri di cui al comma 2 si provvede con i trasferimenti annui dell'accordo di programma di edilizia agevolata del 26 ottobre 2000 iscritti sulla UPB DB08032 e, per la restante parte, con la dotazione finanziaria del fondo di cui alla UPB DB09012).

#### Art. 9.

##### *(Integrazione copertura della spesa sanitaria)*

1. Al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario del servizio sanitario regionale ed il finanziamento delle prestazioni aggiuntive rispetto ai livelli essenziali di assistenza, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 1, commi 173, lettera f) e 174 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2005) ed in attuazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 77 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2010), la Regione prevede uno stanziamento di 400 milioni di euro per l'anno 2010, 350 milioni di euro per l'anno 2011 e 300 milioni di euro per l'anno 2012.

2. La Regione prosegue, per gli anni 2013 e 2014, le manovre strutturali di riduzione delle spese correnti destinate al servizio sanitario regionale e stabilisce per lo stesso periodo un finanziamento aggiuntivo non superiore rispettivamente a 250 milioni e 200 milioni di euro.

3. Alla copertura della spesa di cui al comma 1 si provvede come segue: per l'anno 2010 con lo stanziamento approvato con l.r. 15/2010 iscritto nell'ambito dell'UPB DB20091, per il biennio 2011 – 2012 attraverso la destinazione di una corrispondente quota parte delle proprie entrate correnti tributarie iscritta nell'ambito dell'UPB DB0902.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35 (Legge finanziaria per l'anno 2009) vengono confermate per il biennio 2011-2012.

#### Capo II.

#### MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI

#### Art. 10.

##### *(Modifica della legge regionale 22/2009)*

1. Il comma 2 dell'articolo 31 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 22 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2009) è così sostituito:

"2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede con le risorse finanziarie dell'UPB DB10101 del bilancio di previsione per l'anno 2010, unità che presenta la necessaria copertura finanziaria."

#### Art. 11.

##### *(Modifiche della legge regionale 15/2010)*

1. All'articolo 3 della l.r. 15/2010 le parole " UPB DB09021 " sono sostituite con " UPB DB09041 " (ex UPB DB09021).

2. Il comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 15/2010, è sostituito dal seguente:

"3. È autorizzato con provvedimento amministrativo il prelievo dai fondi di cui ai commi 1 e 2 delle somme occorrenti per istituire appositi capitoli di spesa relativi al finanziamento dei singoli accordi e al cofinanziamento dei singoli programmi comunitari. "

3. All'articolo 8 della l.r. 15/2010, le parole: "esercizio finanziario 2009" sono sostituite con le seguenti: "esercizio finanziario 2010 ".

4. L'articolo 9 della l.r. 15/2010, è sostituito dal seguente:

" Art. 9. (Utilizzo dell'avanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 2009)

1. L'avanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 2009, determinato in euro 4.479.851,72 ed applicato al bilancio di previsione per l'anno 2010, è utilizzato a parziale copertura del fondo di riserva per le spese di parte corrente derivanti da economie su fondi statali vincolati iscritto nella UPB DB09011".

#### Art. 12.

##### *(Modifiche della legge regionale 14/2006)*

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 7 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria 2006), come sostituito dall'articolo 4 della legge regionale 27 gennaio 2009, n. 3 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2008 in materia di tutela dell'ambiente) sono sostituiti dai seguenti:

"2. Dal 1° gennaio 2010 il canone di cui al comma 1, indicizzato secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui al comma 4, è dovuto ai comuni e alle comunità montane sul cui territorio è ubicato lo stabilimento di imbottigliamento o insiste la concessione mineraria e alla Regione secondo la seguente suddivisione: a) 35 per cento ai comuni, b) 35 per cento alle comunità montane c) 30 per cento alla Regione. Se il territorio sul quale è ubicato lo stabilimento di imbottigliamento o insiste la concessione mineraria non ricade in alcuna comunità montana il canone di cui al presente articolo è dovuto per il 70 per cento al comune e per il 30 per cento alla Regione.

3. La quota del canone di cui al comma 2 lettera c), dovuta alla Regione, qualora sul comune sul cui territorio è ubicato lo stabilimento di imbottigliamento o il cui territorio è interessato da una concessione mineraria, è ridotta in relazione ad eventuali contributi previsti in convenzioni tra i comuni e le imprese concessionarie o sub-concessionarie."

#### Art. 13.

##### *(Modifica della legge regionale 44/2000)*

1. Dopo l'articolo 28 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59') viene inserito il seguente articolo 28 bis:

"Art. 28 bis (Canoni minerari - deroghe)

1. Le aree soggette a concessione a concessione mineraria nelle quali l'attività estrattiva avente finalità economica-commerciale cessa per dar luogo ad attività estrattiva con esclusiva finalità sia di studio, ricerca sia museale, sono totalmente esentate dalla corresponsione di qualunque canone minerario.

#### Art. 14.

##### *(Modifiche della legge regionale 23/1984)*

1. Dopo il comma 10 dell'articolo 3 della legge regionale 25 aprile 1984, n. 23 (Disciplina delle funzioni regionali inerenti l'impianto delle opere elettriche aventi tensioni fino a 150.000 volt) è inserito il seguente:

"10 bis. Prima del rilascio del provvedimento autorizzativo o contestualmente alla presentazione della denuncia di cui all'articolo 6, sono corrisposti diritti di istruttoria nella misura definita con provvedimento della Giunta regionale tenuto conto della complessità dell'istruttoria."

#### Art. 15.

##### *(Modifiche della legge regionale 56/1977)*

1. Dopo l'articolo 16 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo) è inserito il seguente:

"Art. 16 bis. (Piano comunale di ricognizione ed alienazione del patrimonio immobiliare)

1. Nell'ambito della ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di cui all'articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133 (Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), il consiglio comunale adotta il piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare. La deliberazione di adozione è depositata in visione presso la segreteria comunale ed è pubblicata per estratto all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prenderne visione. Nei successivi quindici giorni chiunque può presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse. La deliberazione di adozione deve riguardare singoli fabbricati e relativi fondi e deve essere trasmessa alla Regione.

2. Se entro novanta giorni dalla ricezione della deliberazione comunale e della relativa completa documentazione la Regione non esprime il proprio dissenso, le modificazioni allo strumento urbanistico generale vigente, ivi contenute, si intendono approvate. Successivamente il comune dispone sull'efficacia della variante, tenendo anche conto delle osservazioni di cui al comma 1.

3. Nel caso di modificazioni relative a terreni non edificati, comunque destinati dallo strumento urbanistico generale vigente, la deliberazione comunale di adozione del piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare è depositata in visione presso la segreteria comunale ed è pubblicata per estratto all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prenderne visione. Nei successivi quindici giorni chiunque può presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse. Successivamente la deliberazione e la relativa documentazione deve essere trasmessa alla Regione ed alla provincia interessata per l'approvazione tramite conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

4. La prima riunione della conferenza di servizi, finalizzata all'approvazione della variante urbanistica adottata, è convocata ai sensi del comma 01 dell'articolo 14 ter della legge 241/1990 e la relativa procedura prosegue secondo quanto in essa previsto."

#### Art. 16.

*(Modifica della legge regionale 35/2008)*

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale del 30 dicembre 2008, n. 35 (Legge finanziaria per l'anno 2009) le parole: "del secondo biennio" sono soppresse.

#### Art. 17.

*(Modifica della legge regionale 32/1982)*

1. Il comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale) è sostituito dal seguente:

"4. Le amministrazioni provinciali ed i comuni possono interdire il transito ai mezzi motorizzati, su strade di loro competenza, qualora sia ritenuto opportuno ai fini di tutela ambientale e sicurezza stradale. Da tali interdizioni sono esclusi:

a) residenti, conduttori di aziende agricole, proprietari o gestori di fondi agricoli e forestali non accessibili da strade aperte al pubblico;

b) i mezzi motorizzati dei soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) dalle amministrazioni provinciali alle operazioni di controllo della fauna;

c) nei giorni consentiti al prelievo venatorio i mezzi motorizzati dei soggetti autorizzati all'attività venatoria che espongono copia del tesserino regionale in corso di validità."

#### Art. 18.

*(Modifiche della legge regionale 23/1989)*

1. Il comma 2, dell'articolo 1, della legge regionale 18 aprile 1989, n. 23 (Interventi a favore dei Comuni e Consorzi dei Comuni per l'acquisto di scuolabus da adibire al trasporto degli alunni della scuola materna e dell'obbligo) è sostituito dal seguente:

"2. Gli Enti interessati devono presentare alla Regione domanda di contributo entro il 31 luglio di ogni anno. ".

#### Art. 19.

##### *(Modifica della legge regionale 1/2000)*

1. L'articolo 8 bis della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422) è sostituito dal seguente:

" Art. 8 bis. (Gestione delle reti e erogazione dei servizi di trasporto pubblico)

1. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, promuove la costituzione o la partecipazione, anche indiretta, di una o più società, definite ai sensi della normativa vigente in materia, a cui conferire la proprietà o la gestione delle infrastrutture ferroviarie, metropolitane, tranviarie e, in generale, di impianti fissi di trasporto e di telecomunicazioni funzionali all'esercizio del trasporto pubblico. Proprietà e gestione delle infrastrutture possono essere unitariamente conferite.

2. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente e nel rispetto della normativa vigente in materia, promuove, altresì, la costituzione o la partecipazione, anche indiretta, di una o più società pubbliche a cui affidare la gestione del servizio di trasporto pubblico di interesse regionale."

#### Art. 20.

##### *(Modifica della legge regionale 63/1978)*

1. L'articolo 16 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 (Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste) è così sostituito:

"Art. 16. (Associazioni allevatori)

1. Per l'espletamento dei compiti relativi alla tenuta dei libri genealogici e per l'effettuazione dei controlli delle attitudini produttive del bestiame, la Regione può concedere contributi alle associazioni provinciali e regionale degli allevatori giuridicamente riconosciute ed aderenti all'Associazione italiana allevatori. Gli aiuti, nei limiti stabiliti dalle norme nazionali e comunitarie in materia di selezione e miglioramento genetico, possono essere concessi anche quali anticipazioni di somme assegnate dallo Stato alle Regioni per le attività ad esse trasferite."

#### Art. 21.

##### *(Modifica della legge regionale 11/2001)*

1. Dopo il comma 8 dell'articolo 8 della legge regionale 25 maggio 2001 n. 11 (Costituzione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti ed industrie alimentari) sono inseriti i seguenti:

"8 bis. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per il triennio 2010-2012 la spesa annua stimata di 5.000.000,00 euro iscritta nell'ambito dell'UPB DB11041 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale 2010-2012.

8 ter. La spesa di cui al comma 8bis costituisce integrazione dell'elenco 1 della l.r. 15/2010."

#### Art. 22.

##### *(Modifica della legge regionale 14/2006)*

1. La rubrica dell'articolo 28 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziario per l'anno 2006) è così sostituita: "Anagrafe agricola unica del Piemonte e sistema informativo agricolo piemontese - SIAP".

2. Il comma 2 dell'articolo 28 della l.r. 14/2006 è così sostituito:  
"2 L'anagrafe agricola unica è la componente centrale del sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) ed è l'archivio probante per il controllo delle erogazioni in materia di agricoltura e sviluppo rurale. In Piemonte il SIAP costituisce il sistema integrato di gestione e controllo, previsto dal regolamento (CE) 21 aprile 2004, n. 796 (Regolamento della Commissione recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui ai regolamenti del Consiglio (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 73/2009, nonché modalità di applicazione della condizionalità di cui al regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio). Il SIAP è una componente del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).".

3. Il comma 4 dell'articolo 28 della l.r. 14/2006 è così sostituito:  
"4. Per il funzionamento del sistema informativo agricolo piemontese - SIAP è autorizzata per il triennio 2010-2012 la spesa annua di 1.000.000,00 di euro, iscritta nell'ambito dell'UPB DB11011 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010, unità che presenta la necessaria copertura finanziaria; a concorrere a tale spesa può essere destinata quota parte delle assegnazioni annuali alla Regione per l'effettuazione dei controlli sul Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 e su altri regolamenti comunitari disciplinanti Organizzazioni Comuni di Mercato (OCM). Per lo sviluppo del sistema informativo agricolo piemontese - SIAP è autorizzata per il triennio 2010-2012 la spesa annua 300.000,00 euro, iscritta nell'ambito dell'UPB DB11002 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010, unità che presenta la necessaria copertura finanziaria.".

#### Art. 23.

##### *(Modifiche della legge regionale 38/2006)*

1. All'articolo 8, comma 4, della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande) le parole "entro centottanta giorni" sono sostituite dalle parole "entro dodici mesi".

#### Art. 24.

##### *(Modifiche della legge regionale 14/1995)*

1. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 14 (Nuova classificazione delle aziende alberghiere) le parole "oppure sei mesi prima della scadenza della classificazione già in atto," sono soppresse.

#### Art. 25.

##### *(Modifica della legge regionale 19/2007)*

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Costituzione della Società di committenza Regione Piemonte spa - SCR - Piemonte spa. Soppressione dell'Agenzia regionale delle strade del Piemonte - ARES - Piemonte) è inserito il seguente:

"3 bis. La Giunta regionale trasferisce a SCR spa le risorse occorrenti per il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti da SCR spa e preventivamente autorizzati dalla Regione.".

### Capo III.

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

#### Art. 26.

##### *(Norma transitoria in materia urbanistica)*

1. Le deliberazioni comunali, di cui all'articolo 15 della presente legge, approvate successivamente al 7 gennaio 2010 e fino all'entrata in vigore del presente provvedimento, devono essere riadottate dal consiglio comunale e trasmesse alla Regione e alla provincia secondo quanto stabilito dai commi 1 e 3 del medesimo articolo 15.

## Art. 27.

*(Moratoria delle procedure relative a impianti fotovoltaici non integrati)*

1. Le procedure autorizzative in corso o attivate successivamente all'entrata in vigore della presente legge relative ad impianti fotovoltaici non integrati da realizzare su terreni ricompresi nelle aree di esclusione di cui al paragrafo 3.3 dell'allegato alla deliberazione della Giunta regionale 28 settembre 2009, n. 30-12221 sono sospese fino all'entrata in vigore del provvedimento regionale di recepimento delle linee guida nazionali da emanarsi ai sensi dell'articolo 12, comma 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità). Sono fatte salve le richieste di autorizzazione già licenziate positivamente dalle conferenze dei servizi provinciali.

## Art. 28.

*(Abrogazioni)*

1. L'articolo 4 della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 14 (Nuova classificazione delle aziende alberghiere) è abrogato.
2. Il comma 4 dell'articolo 7 della l.r. 15/2010 è abrogato.

## Art. 29.

*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 3 agosto 2010

Roberto Cota

Allegato A.

Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 (articolo 1)

Allegato B.

Piano finanziario Programma casa 10.000 alloggi entro il 2012 (articolo 8)

## LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 12

*Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010.*

- Presentato dalla Giunta regionale il 31 maggio 2010.
- Assegnato alla I Commissione in sede referente il 1° giugno 2010.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo licenziato dalla Commissione referente il 12 luglio 2010 con relazione di Angelo Burzi.
- Approvato in Aula il 30 luglio 2010, con emendamenti sul testo, con 27 voti favorevoli, 15 voti contrari e 4 non votanti.

## NOTE

*Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I*

testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito [www.consiglioregionale.piemonte.it](http://www.consiglioregionale.piemonte.it).

### **Nota all'articolo 1**

- Il testo dell'articolo 23 della l.r. 7/2001 è il seguente :

“Art. 23.(Assestamento del bilancio)

1. Entro il 30 giugno di ogni anno la Regione approva, con legge, l'assestamento del bilancio. La presentazione del progetto di legge per l'assestamento e' subordinata alla presentazione del progetto di legge sul rendiconto generale della Regione relativo all'esercizio antecedente a quello in corso.

2. Con la legge di assestamento si provvede all'aggiornamento degli elementi di cui all'articolo 10, comma 5, lettere a) e c) nonché a quello dell'avanzo di amministrazione e del fondo di cassa, indicati nel comma 7 dello stesso articolo.

3. Con la legge di assestamento si procede, altresì, ad altre variazioni nel rispetto dei vincoli indicati nell'articolo 10, comma 3.”.

### **Nota all'articolo 3**

- Il testo dell'articolo 3 della l.r. 15/2010 è il seguente :

“Art. 3 (Indebitamento)

1. Per far fronte alla differenza esistente fra il totale delle spese di investimento di cui si autorizza l'impegno ed il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio finanziario 2010, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre i mutui o ad emettere prestiti obbligazionari per un importo pari a euro 558.428.275,40.

2. Agli oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui o all'ammortamento delle obbligazioni emesse di cui al comma 1, si provvede con le somme che sono state iscritte nell'ambito delle disponibilità delle unità previsionali di base (UPB) DB09021 e UPB DB09043 (ex UPB DB09023) del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012.

### **Nota all'articolo 5**

- Il testo dell'articolo 42 della l.r. 34/2008 è il seguente:

“Art. 42 (Misure a favore dell'autoimpiego e della creazione d'impresa)

1. La Regione e gli enti locali, nell'ambito degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale, favoriscono, mediante la concessione di contributi, di finanziamenti agevolati e di garanzie di accesso al credito, servizi di accompagnamento ed assistenza tecnica finalizzati anche al trasferimento di impresa extra famiglia, la nascita e lo sviluppo di iniziative di autoimpiego nella forma di attività di lavoro autonomo e di creazione di impresa, impresa individuale, società di persone, società di capitali, ivi comprese società cooperative, purché abbiano sede legale, amministrativa e operativa in Piemonte, anche mediante il recupero e la valorizzazione delle competenze e capacità tecniche e professionali dei soggetti di cui all'articolo 29.

2. La Regione e gli enti locali, nel favorire le iniziative di autoimpiego e di creazione d'impresa di cui al comma 1, assicurano l'integrazione con i servizi per il lavoro di cui agli articoli 19 e 20.

3. Per le società cooperative, ai fini della concessione di contributi, finanziamenti agevolati e di garanzie di accesso al credito, si applicano le specifiche norme previste nella legislazione regionale di settore.

4. La Giunta regionale stabilisce:

a) l'importo massimo degli incentivi di cui al comma 1;

b) le eventuali priorità tipologiche, territoriali e settoriali delle attività di cui al comma 1;

c) le cause di inammissibilità, di revoca o decadenza dei benefici concessi;

d) le modalità di gestione degli strumenti di intervento.

5. La Giunta regionale stabilisce, altresì, i criteri, le modalità ed i termini di concessione dei contributi, dei finanziamenti agevolati e delle garanzie per l'accesso al credito di cui al comma 1 finalizzati alla:

- a) copertura delle spese generali di avviamento e delle spese di assistenza tecnico-gestionale connesse all'avvio dell'attività;
- b) formazione professionale e manageriale;
- c) realizzazione di investimenti materiali e immateriali, iscrivibili a cespiti e distinti dalle spese per attivazione e adeguamento dei locali e degli impianti, necessari per l'esercizio dell'attività;
- d) altre forme di intervento individuate e definite dalla Giunta regionale.

6. Al fine di favorire l'accesso al credito e la concessione di finanziamenti agevolati di cui al comma 1, sono utilizzati i fondi regionali di garanzia e di rotazione appositamente istituiti.

7. La gestione dei fondi è affidata, con apposita convenzione, al soggetto gestore dei fondi nel rispetto degli indirizzi formulati dalla Giunta regionale.”.

### **Note all'articolo 7**

- Il testo coordinato vigente del comma 622 dell'articolo 1 della l. 296/2006 è il seguente:

“1. 622. L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. L'età per l'accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni. Resta fermo il regime di gratuità ai sensi degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. L'adempimento dell'obbligo di istruzione deve consentire, una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo, l'acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curricula relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore, sulla base di un apposito regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 del presente articolo. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. L'innalzamento dell'obbligo di istruzione decorre dall'anno scolastico 2007/2008.”.

- Il testo dell'articolo 2 della l. 53/2003 è il seguente:

“2. (Sistema educativo di istruzione e di formazione)

1. I decreti di cui all'articolo 1 definiscono il sistema educativo di istruzione e di formazione, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) è promosso l'apprendimento in tutto l'arco della vita e sono assicurate a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed europea;

b) sono promossi il conseguimento di una formazione spirituale e morale, anche ispirata ai principi della Costituzione, e lo sviluppo della coscienza storica e di appartenenza alla comunità locale, alla comunità nazionale ed alla civiltà europea;

c) è assicurato a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età; l'attuazione di tale diritto si realizza nel sistema di istruzione e in quello di istruzione e formazione professionale, secondo livelli essenziali di prestazione definiti su base nazionale a norma dell'articolo 117,

secondo comma, lettera m), della Costituzione e mediante regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e garantendo, attraverso adeguati interventi, l'integrazione delle persone in situazione di handicap a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La fruizione dell'offerta di istruzione e formazione costituisce un dovere legislativamente sanzionato; nei termini anzidetti di diritto all'istruzione e formazione e di correlativo dovere viene ridefinito ed ampliato l'obbligo scolastico di cui all'articolo 34 della Costituzione, nonché l'obbligo formativo introdotto dall'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni. L'attuazione graduale del diritto-dovere predetto è rimessa ai decreti legislativi di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della presente legge correlativamente agli interventi finanziari previsti a tale fine dal piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, adottato previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e coerentemente con i finanziamenti disposti a norma dell'articolo 7, comma 6, della presente legge;

d) il sistema educativo di istruzione e di formazione si articola nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione professionale;

e) la scuola dell'infanzia, di durata triennale, concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, e ad assicurare un'effettiva eguaglianza delle opportunità educative; nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori, essa contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei bambini e, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza la continuità educativa con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria. È assicurata la generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilità di frequenza della scuola dell'infanzia; alla scuola dell'infanzia possono essere iscritti secondo criteri di gradualità e in forma di sperimentazione le bambine e i bambini che compiono i 3 anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, anche in rapporto all'introduzione di nuove professionalità e modalità organizzative;

f) il primo ciclo di istruzione è costituito dalla scuola primaria, della durata di cinque anni, e dalla scuola secondaria di primo grado della durata di tre anni. Ferma restando la specificità di ciascuna di esse, la scuola primaria è articolata in un primo anno, teso al raggiungimento delle strumentalità di base, e in due periodi didattici biennali; la scuola secondaria di primo grado si articola in un biennio e in un terzo anno che completa prioritariamente il percorso disciplinare ed assicura l'orientamento ed il raccordo con il secondo ciclo; nel primo ciclo è assicurato altresì il raccordo con la scuola dell'infanzia e con il secondo ciclo; è previsto che alla scuola primaria si iscrivano le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 agosto; possono iscriversi anche le bambine e i bambini che li compiono entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento; la scuola primaria promuove, nel rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo della personalità, ed ha il fine di far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base fino alle prime sistemazioni logico-critiche, di far apprendere i mezzi espressivi, ivi inclusa l'alfabetizzazione in almeno una lingua dell'Unione europea oltre alla lingua italiana, di porre le basi per l'utilizzazione di metodologie scientifiche nello studio del mondo naturale, dei suoi fenomeni e delle sue leggi, di valorizzare le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo, di educare ai principi fondamentali della convivenza civile; la scuola secondaria di primo grado, attraverso le discipline di studio, è finalizzata alla crescita delle capacità autonome di studio ed al rafforzamento delle attitudini alla interazione sociale; organizza ed accresce, anche attraverso l'alfabetizzazione e l'approfondimento nelle tecnologie informatiche, le conoscenze e le abilità, anche in relazione alla tradizione culturale e alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea; è caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica in relazione allo sviluppo della personalità dell'allievo; cura la dimensione sistematica delle discipline; sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli allievi; fornisce

strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e di formazione; introduce lo studio di una seconda lingua dell'Unione europea; aiuta ad orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione; il primo ciclo di istruzione si conclude con un esame di Stato, il cui superamento costituisce titolo di accesso al sistema dei licei e al sistema dell'istruzione e della formazione professionale;

g) il secondo ciclo, finalizzato alla crescita educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere, il fare e l'agire, e la riflessione critica su di essi, è finalizzato a sviluppare l'autonoma capacità di giudizio e l'esercizio della responsabilità personale e sociale; in tale ambito, viene anche curato lo sviluppo delle conoscenze relative all'uso delle nuove tecnologie; il secondo ciclo è costituito dal sistema dei licei e dal sistema dell'istruzione e della formazione professionale; dal compimento del quindicesimo anno di età i diplomi e le qualifiche si possono conseguire in alternanza scuola-lavoro o attraverso l'apprendistato; il sistema dei licei comprende i licei artistico, classico, economico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico, tecnologico, delle scienze umane; i licei artistico, economico e tecnologico si articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi; i licei hanno durata quinquennale; l'attività didattica si sviluppa in due periodi biennali e in un quinto anno che prioritariamente completa il percorso disciplinare e prevede altresì l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità caratterizzanti il profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi; i licei si concludono con un esame di Stato il cui superamento rappresenta titolo necessario per l'accesso all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica; l'ammissione al quinto anno dà accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore;

h) ferma restando la competenza regionale in materia di formazione e istruzione professionale, i percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale realizzano profili educativi, culturali e professionali, ai quali conseguono titoli e qualifiche professionali di differente livello, valevoli su tutto il territorio nazionale se rispondenti ai livelli essenziali di prestazione di cui alla lettera c); le modalità di accertamento di tale rispondenza, anche ai fini della spendibilità dei predetti titoli e qualifiche nell'Unione europea, sono definite con il regolamento di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c); i titoli e le qualifiche costituiscono condizione per l'accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144; i titoli e le qualifiche conseguiti al termine dei percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale di durata almeno quadriennale consentono di sostenere l'esame di Stato, utile anche ai fini degli accessi all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa frequenza di apposito corso annuale, realizzato d'intesa con le università e con l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e ferma restando la possibilità di sostenere, come privatista, l'esame di Stato anche senza tale frequenza;

i) è assicurata e assistita la possibilità di cambiare indirizzo all'interno del sistema dei licei, nonché di passare dal sistema dei licei al sistema dell'istruzione e della formazione professionale, e viceversa, mediante apposite iniziative didattiche, finalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta; la frequenza positiva di qualsiasi segmento del secondo ciclo comporta l'acquisizione di crediti certificati che possono essere fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi di cui alle lettere g) e h); nel secondo ciclo, esercitazioni pratiche, esperienze formative e stage realizzati in Italia o all'estero anche con periodi di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, sono riconosciuti con specifiche certificazioni di competenza rilasciate dalle istituzioni scolastiche e formative; i licei e le istituzioni formative del sistema dell'istruzione e della formazione professionale, d'intesa rispettivamente con le università, con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e con il sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, stabiliscono, con riferimento all'ultimo anno del percorso di studi, specifiche modalità per l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità richieste per l'accesso ai corsi di studio universitari, dell'alta formazione, ed ai percorsi dell'istruzione e formazione tecnica superiore;

l) i piani di studio personalizzati, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, contengono un nucleo fondamentale, omogeneo su base nazionale, che rispecchia la cultura, le tradizioni e l'identità nazionale, e prevedono una quota, riservata alle regioni, relativa agli aspetti di interesse specifico delle stesse, anche collegata con le realtà locali.”.

### **Note all'articolo 9**

- Il testo dei commi 173 e 174 dell'articolo 1 della l. 311/2004 sono i seguenti:

173. L'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato derivante da quanto disposto al comma 164, rispetto al livello di cui all'accordo Stato-regioni dell'8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 settembre 2001, per l'anno 2004, rivalutato del 2 per cento su base annua a decorrere dal 2005, è subordinato alla stipula di una specifica intesa tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che contempli ai fini del contenimento della dinamica dei costi:

- a) gli adempimenti già previsti dalla vigente legislazione;
- b) i casi nei quali debbano essere previste modalità di affiancamento dei rappresentanti dei Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze ai fini di una migliore definizione delle misure da adottare;
- c) ulteriori adempimenti per migliorare il monitoraggio della spesa sanitaria nell'ambito del Nuovo sistema informativo sanitario;
- d) il rispetto degli obblighi di programmazione a livello regionale, al fine di garantire l'effettività del processo di razionalizzazione delle reti strutturali dell'offerta ospedaliera e della domanda ospedaliera, con particolare riguardo al riequilibrio dell'offerta di posti letto per acuti e per lungodegenza e riabilitazione, alla promozione del passaggio dal ricovero ordinario al ricovero diurno, nonché alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale della prevenzione e dal Piano nazionale dell'aggiornamento del personale sanitario, coerentemente con il Piano sanitario nazionale;
- e) il vincolo di crescita delle voci dei costi di produzione, con esclusione di quelli per il personale cui si applica la specifica normativa di settore, secondo modalità che garantiscano che, complessivamente, la loro crescita non sia superiore, a decorrere dal 2005, al 2 per cento annuo rispetto ai dati previsionali indicati nel bilancio dell'anno precedente, al netto di eventuali costi di personale di competenza di precedenti esercizi;
- f) in ogni caso, l'obbligo in capo alle regioni di garantire in sede di programmazione regionale, coerentemente con gli obiettivi sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, l'equilibrio economico-finanziario delle proprie aziende sanitarie, aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie ed Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sia in sede di preventivo annuale che di conto consuntivo, realizzando forme di verifica trimestrale della coerenza degli andamenti con gli obiettivi dell'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e prevedendo l'obbligatorietà dell'adozione di misure per la riconduzione in equilibrio della gestione ove si prospettassero situazioni di squilibrio, nonché l'ipotesi di decadenza del direttore generale.

174. Al fine del rispetto dell'equilibrio economico-finanziario, la regione, ove si prospetti sulla base del monitoraggio trimestrale una situazione di squilibrio, adotta i provvedimenti necessari. Qualora dai dati del monitoraggio del quarto trimestre si evidenzino un disavanzo di gestione a fronte del quale non sono stati adottati i predetti provvedimenti, ovvero essi non siano sufficienti, con la procedura di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Presidente del Consiglio dei ministri diffida la regione a provvedervi entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Qualora la regione non adempia, entro i successivi trenta giorni il presidente della regione, in qualità di commissario ad acta, approva il bilancio di esercizio consolidato del Servizio sanitario regionale al fine di determinare il disavanzo di gestione e adotta i necessari provvedimenti per il suo ripianamento, ivi inclusi gli aumenti dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone

fisiche e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive entro le misure stabilite dalla normativa vigente. I predetti incrementi possono essere adottati anche in funzione della copertura dei disavanzi di gestione accertati o stimati nel settore sanitario relativi all'esercizio 2004 e seguenti. Qualora i provvedimenti necessari per il ripianamento del disavanzo di gestione non vengano adottati dal commissario ad acta entro il 31 maggio, nella regione interessata, con riferimento agli anni di imposta 2006 e successivi, si applicano comunque il blocco automatico del turn over del personale del servizio sanitario regionale fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in corso, il divieto di effettuare spese non obbligatorie per il medesimo periodo e nella misura massima prevista dalla vigente normativa l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive; scaduto il termine del 31 maggio, la regione non può assumere provvedimenti che abbiano ad oggetto l'addizionale e le maggiorazioni d'aliquota delle predette imposte ed i contribuenti liquidano e versano gli acconti d'imposta dovuti nel medesimo anno sulla base della misura massima dell'addizionale e delle maggiorazioni d'aliquota di tali imposte. Gli atti emanati e i contratti stipulati in violazione del blocco automatico del turn over e del divieto di effettuare spese non obbligatorie sono nulli. In sede di verifica annuale degli adempimenti la regione interessata è tenuta ad inviare una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente e dal responsabile del servizio finanziario, attestante il rispetto dei predetti vincoli.

- Il testo del comma 77 dell'articolo 2 della l. 191/2009 è il seguente:

77. È definito quale standard dimensionale del disavanzo sanitario strutturale, rispetto al finanziamento ordinario e alle maggiori entrate proprie sanitarie, il livello del 5 per cento, ancorché coperto dalla regione, ovvero il livello inferiore al 5 per cento qualora gli automatismi fiscali o altre risorse di bilancio della regione non garantiscano con la quota libera la copertura integrale del disavanzo. Nel caso di raggiungimento o superamento di detto standard dimensionale, la regione interessata è tenuta a presentare entro il successivo 10 giugno un piano di rientro di durata non superiore al triennio, elaborato con l'ausilio dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, per le parti non in contrasto con la presente legge, che contenga sia le misure di riequilibrio del profilo erogativo dei livelli essenziali di assistenza, per renderlo conforme a quello desumibile dal vigente piano sanitario nazionale e dal vigente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di fissazione dei medesimi livelli essenziali di assistenza, sia le misure per garantire l'equilibrio di bilancio sanitario in ciascuno degli anni compresi nel piano stesso.

- Il testo dell'articolo 2 della l.r. 35/2008, è il seguente:

“Art. 2. (Modifiche alla legge regionale 4 marzo 2003, n. 2)

1.L' articolo 1 della l.r. 2/2003, come sostituito dall' articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 29, è sostituito dal seguente:

"Art. 1. (Aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche IRPEF)

1. L'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all' articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), è determinata applicando un'unica aliquota sull'intera base imponibile come di seguito specificato:

a) aliquota dello 0,9 per cento sui redditi fino a 15.000,00 euro;

b) aliquota dell'1,2 per cento sui redditi superiori a 15.000,00 euro e fino a 22.000,00 euro;

c) aliquota dell'1,4 per cento sui redditi superiori a 22.000,00 euro.

2. Le aliquote sono applicate sul reddito complessivo percepito a decorrere dal 2008 e determinato ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta.

3. Per i redditi percepiti nell'anno 2007, si conferma che l'addizionale regionale all'IRPEF è calcolata applicando un'unica aliquota sull'intera base imponibile, così determinata:

- a) 0,9 per cento sui redditi fino a 15.000,00 euro;
- b) 1,4 per cento sui redditi superiori a 15.000,00 euro. ".

#### **Nota all'articolo 10**

- Il testo dell' articolo 31 della l.r. 22/2009, come modificato dalle legge qui pubblicata è il seguente:

"Art. 31. (Sostegno all'educazione ambientale)

1. La Regione, nel quadro delle iniziative volte alla salvaguardia ed all'educazione ambientale, promuove lo sviluppo della tutela delle biodiversità e degli ecosistemi. A tal fine concede un finanziamento di 100.000,00 euro per la realizzazione, presso il Centro di educazione ambientale di Villa Paolina sita in Asti, località Valmanera del progetto "Scuola di biodiversità".

"2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede con le risorse finanziarie dell'UPB 10101 del bilancio di previsione per l'anno 2010, unità che presenta la necessaria copertura finanziaria.".

#### **Note all'articolo 11**

- Il testo dell'articolo 3 della l.r. 15/2010, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

"Art. 3. (Indebitamento)

1. Per far fronte alla differenza esistente fra il totale delle spese di investimento di cui si autorizza l'impegno ed il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio finanziario 2010, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre i mutui o ad emettere prestiti obbligazionari per un importo pari a euro 558.428.275,40.

2. Agli oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui o all'ammortamento delle obbligazioni emesse di cui al comma 1, si provvede con le somme che sono state iscritte nell'ambito delle disponibilità delle unità previsionali di base (UPB) DB09041 (ex UPB DB09021) e UPB DB09043 (ex UPB DB09023) del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012.".

- Il testo dell'articolo 7 della l.r. 15/2010, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

"Art. 7. (Accordi di programma e cofinanziamenti programmi comunitari)

1. È approvato il fondo di cui alla UPB DB08022 per la partecipazione finanziaria ad accordi di programma.

2. È approvato il fondo di cui alla UPB DB09011 per il cofinanziamento dei programmi comunitari per la spesa corrente.

3. È autorizzato con provvedimento amministrativo il prelievo dai fondi di cui ai commi 1 e 2 delle somme occorrenti per istituire appositi capitoli di spesa relativi al finanziamento dei singoli accordi e al cofinanziamento dei singoli programmi comunitari.".

...[4] (abrogato)

- Il testo dell'articolo 8 della l.r. 15/2010, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

"Art. 8 (Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa)

1. Il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa di cui all' articolo 20 della l.r. 7/2001, destinato a far fronte al maggior fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio finanziario 2010 sui singoli capitoli di spesa, è determinato in euro 353.000.000,00 ed è iscritto nella UPB DB09011.".

- Il testo dell'articolo 9 della l.r. 15/2010, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

Art. 9 (Utilizzo dell'avanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 2009)

1. L'avanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 2009, determinato in euro 4.479.851,72 ed applicato al bilancio di previsione per l'anno 2010, è utilizzato a parziale copertura

del fondo di riserva per le spese di parte corrente derivanti da economie su fondi statali vincolati iscritto nella UPB DB09011."

### **Nota all'articolo 12**

- Il testo dell'articolo 7 della l.r. 14/2006, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:  
Art. 7. (Concessione acque minerali e di sorgente)

1. Per l'anno 2007 è prevista, a carico del titolare di concessione di acque minerali e di sorgente destinate all'imbottigliamento, la corresponsione, a favore dell'Amministrazione regionale, di un canone annuo posticipato pari ad 0,70 euro per ogni 1.000 litri di acqua minerale e di sorgente imbottigliata comprese le bibite confezionate con le suddette acque.

2. Dal 1° gennaio 2010 il canone di cui al comma 1, indicizzato secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui al comma 4, è dovuto ai comuni e alle comunità montane sul cui territorio è ubicato lo stabilimento di imbottigliamento o insiste la concessione mineraria e alla Regione secondo la seguente suddivisione: 35 per cento ai comuni, 35 per cento alle comunità montane e 30 per cento alla Regione. Se il territorio sul quale è ubicato lo stabilimento di imbottigliamento o insiste la concessione mineraria non ricade in alcuna comunità montana il canone di cui al presente articolo è dovuto per il 70 per cento al comune e per il 30 per cento alla Regione.

3. La quota del canone di cui al presente articolo, comma 2 lettera c), dovuta alla Regione, qualora sul comune sul cui territorio è ubicato lo stabilimento di imbottigliamento o il cui territorio è interessato da una concessione mineraria, è ridotta in relazione ad eventuali contributi previsti in convenzioni tra i comuni e le imprese concessionarie o sub-concessionarie."

4. Al fine di conseguire la più ampia semplificazione dei relativi procedimenti amministrativi, la Giunta regionale emana con proprio regolamento la disciplina dei canoni di imbottigliamento con la definizione:

- a) delle modalità di aggiornamento, versamento, introito, controllo e devoluzione ai comuni e comunità montane beneficiari della quota loro spettante eventualmente compensativa rispetto a convenzioni in essere;
- b) della riduzione del 50 per cento per la quota parte di acqua imbottigliata in contenitori di vetro;
- c) della disciplina del canone di imbottigliamento in caso di esercizio delle concessioni minerarie da parte degli enti locali.

### **Nota all'articolo 14**

- Il testo dell'articolo 3 della l.r. 23/1984, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:  
"Art. 3. (Presentazione della domanda)

1. Le domande di autorizzazione per la costruzione e per l'esercizio di nuovi elettrodotti nonché, quando occorra, di stazioni e cabine elettriche e loro opere accessorie, nonché di varianti sostanziali agli impianti esistenti, sono indirizzate al Presidente della Giunta Regionale per il tramite del Servizio Opere Pubbliche e Difesa del Suolo competente per territorio.

2 Se un elettrodotto interessa le circoscrizioni di due o più sedi provinciali del Servizio Opere Pubbliche e Difesa del Suolo, la domanda viene presentata a quella nella cui circoscrizione il tracciato dell'elettrodotto ha lunghezza prevalente.

3 Le domande devono essere corredate di scheda tecnica e corografia, con l'indicazione di massima delle opere da realizzare.

4 Il richiedente, o il Servizio Opere Pubbliche e Difesa del Suolo, nel caso non vi abbia provveduto direttamente il richiedente, dà notizia al pubblico della presentazione della domanda, con avviso inserito nel Bollettino Ufficiale della Regione e pubblicato, insieme alla corografia dell'impianto, per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio dei Comuni nel cui territorio è prevista la costruzione dell'impianto progettato: informa inoltre i Comuni medesimi e le pubbliche amministrazioni, gli Enti pubblici ed i servizi regionali interessati per le interferenze di cui ai successivi artt. 11 e 12, inviando loro una copia della domanda e della corografia. L'inserzione

5 Copia della domanda e della corografia devono in ogni caso essere trasmesse, dal richiedente o dal Servizio Opere Pubbliche e Difesa del Suolo, al Circolo delle Costruzioni Telegrafiche e Telefoniche ed al Compartimento dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica competenti per territorio, ai sensi rispettivamente dell'art. 111 del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775 e dell'art. 18 del D.P.R. 18 marzo 1965, numero 342.

6 La domanda rimane depositata presso il Servizio Opere Pubbliche e Difesa del Suolo istruttore, a disposizione di chiunque vi abbia interesse, fino alla scadenza del termine di cui al primo comma del successivo art. 4. Tale termine deve essere indicato nell'avviso al pubblico.

7 (abrogato)

8 Nel caso previsto al secondo comma del successivo art. 9, copia della domanda e della corografia devono essere pubblicate in ciascun Comune in cui l'opera deve essere costruita. Tale documentazione rimane depositata nell'ufficio del Comune, a disposizione del pubblico, per almeno quindici giorni da computare dalla data della inserzione di cui al quarto comma del presente articolo e della pubblicazione di analogo avviso all'albo comunale. Entro tale termine, chiunque vi abbia interesse puo' presentare osservazioni. Scaduto tale termine, i Sindaci dei Comuni interessati restituiranno la documentazione al Servizio Opere Pubbliche e Difesa del Suolo istruttore, munendola del referto di pubblicazione ed accompagnandola con le osservazioni eventualmente pervenute.

9 Le Imprese e gli Enti diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica devono corredare la domanda con la copia degli atti attestanti l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio delle attivita' elettriche, ai sensi dell'art. 4, nn. 5, 6 e 8 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, salvo che si tratti di elettrodotti e relative cabine costruiti per uso proprio e nel proprio ambito, con esclusione di ogni attivita' di vendita o distribuzione di energia elettrica.

10 Le aziende degli Enti locali, che abbiano in corso d'istruttoria la domanda per la concessione di esercizio delle attivita' elettriche, potranno esibire, in luogo dell'atto di concessione, l'esplicito nulla-osta dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica per l'impianto da autorizzare.

10 bis. Prima del rilascio del provvedimento autorizzativo o contestualmente alla presentazione della denuncia di cui all'articolo 6, sono corrisposti diritti di istruttoria nella misura definita con provvedimento della Giunta regionale tenuto conto della complessità dell'istruttoria.

### **Note all'articolo 15**

- Il testo coordinato vigente dell'articolo 58 del d.l. 112/2008, convertito, in l. 133/2008, è il seguente :

“Art. 58. (Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali)

1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, ciascun ente con delibera dell'organo di Governo individua redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione .

2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica; la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico generale. Tale variante, in quanto relativa a singoli immobili, non necessita di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza

delle Province e delle Regioni. La verifica di conformità è comunque richiesta e deve essere effettuata entro un termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, nei casi di varianti relative a terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente, ovvero nei casi che comportano variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente.

3. Gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.

4. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.

5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1 è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge.

6. La procedura prevista dall'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, per la valorizzazione dei beni dello Stato si estende ai beni immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1. In tal caso, la procedura prevista al comma 2 dell' articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 si applica solo per i soggetti diversi dai Comuni e l'iniziativa è rimessa all'Ente proprietario dei beni da valorizzare. I bandi previsti dal comma 5 dell' articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 sono predisposti dall'Ente proprietario dei beni da valorizzare.

7. I soggetti di cui al comma 1 possono in ogni caso individuare forme di valorizzazione alternative, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi.

8. Gli enti proprietari degli immobili inseriti negli elenchi di cui al comma 1 possono conferire i propri beni immobili anche residenziali a fondi comuni di investimento immobiliare ovvero promuoverne la costituzione secondo le disposizioni degli articoli 4 e seguenti del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

9. Ai conferimenti di cui al presente articolo, nonché alle dismissioni degli immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dei commi 18 e 19 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.”.

- Il testo dell'articolo 14 ter della legge 241/1990 è il seguente :

“14-ter. (Lavori della conferenza di servizi)

01. La prima riunione della conferenza di servizi è convocata entro quindici giorni ovvero, in caso di particolare complessità dell'istruttoria, entro trenta giorni dalla data di indizione.

1. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti e può svolgersi per via telematica.

2. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno cinque giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima. La nuova data della riunione può essere fissata entro i quindici giorni successivi nel caso la richiesta provenga da un'autorità preposta alla tutela del patrimonio culturale. I responsabili degli sportelli unici per le attività produttive e per l'edilizia, ove costituiti, o i Comuni concordano con i Sopsintendenti territorialmente competenti il calendario, almeno trimestrale, delle riunioni delle conferenze di servizi che coinvolgano atti di assenso o consultivi comunque denominati di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali.

2-bis. Alla conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e 14-bis sono convocati i soggetti proponenti il progetto dedotto in conferenza, alla quale gli stessi partecipano senza diritto di voto.

2-ter. Alla conferenza possono partecipare, senza diritto di voto, i concessionari e i gestori di pubblici servizi, nel caso in cui il procedimento amministrativo o il progetto dedotto in conferenza implichi loro adempimenti ovvero abbia effetto diretto o indiretto sulla loro attività. Agli stessi è inviata, anche per via telematica e con congruo anticipo, comunicazione della convocazione della conferenza di servizi. Alla conferenza possono partecipare inoltre, senza diritto di voto, le amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione.

3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella immediatamente successiva alla trasmissione dell'istanza o del progetto definitivo ai sensi dell'articolo 14-bis, le amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per l'adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 4. Decorsi inutilmente tali termini, l'amministrazione procedente provvede ai sensi dei commi 6-bis e 9 del presente articolo.

3-bis. In caso di opera o attività sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime, in via definitiva, in sede di conferenza di servizi, ove convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

4. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per un massimo di novanta giorni, fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale. Se la VIA non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo è prorogato di altri trenta giorni nel caso che si appalesi la necessità di approfondimenti istruttori.

4-bis. Nei casi in cui l'intervento oggetto della conferenza di servizi è stato sottoposto positivamente a valutazione ambientale strategica (VAS), i relativi risultati e prescrizioni, ivi compresi gli adempimenti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, devono essere utilizzati, senza modificazioni, ai fini della VIA, qualora effettuata nella medesima sede, statale o regionale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 14-*quater*, nonché quelle di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e della pubblica incolumità.

6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui ai commi 3 e 4, l'amministrazione procedente, in caso di VIA statale, può adire direttamente il Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 152; in tutti gli altri casi, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la ritardata o mancata adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della responsabilità dirigenziale o disciplinare e amministrativa, nonché ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato. Resta salvo il diritto

del privato di dimostrare il danno derivante dalla mancata osservanza del termine di conclusione del procedimento ai sensi degli articoli 2 e 2-bis.

7. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, paesaggistico-territoriale, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata.

8. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni, si procede all'esame del provvedimento.

9. [Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza].

10. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA è pubblicato, a cura del proponente, unitamente all'estratto della predetta VIA, nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso di VIA regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.”.

#### **Nota all'articolo 16**

- Il testo dell'articolo 11 della l.r. 35/2008, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 11 (Disposizioni finanziarie in materia di edilizia residenziale pubblica)

1. Ai sensi dell' articolo 60 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in materia di conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali, le risorse finanziarie derivanti dagli Accordi di Programma sottoscritti in data 26 ottobre 2000 e 19 aprile 2001 con il Ministero dei lavori pubblici in materia di edilizia residenziale pubblica sono programmate ed utilizzate per finanziare gli interventi previsti dalla programmazione regionale in materia, secondo finalità, criteri e modalità stabiliti dalla programmazione del Programma Casa: 10.000 alloggi entro il 2012.”.

#### **Nota all'articolo 17**

- Il testo dell'articolo 11 della l.r 32/1982, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

"Art. 11. (Fuoristrada)

1 Su tutto il territorio regionale e' vietato compiere, con mezzi motorizzati, percorsi fuoristrada.

2 Tale divieto e' esteso anche ai sentieri di montagna e alle mulattiere, nonché alle piste e strade forestali che sono segnalate ai sensi della legge regionale 12 agosto 1981, n. 27.

3. I comuni, sentite le comunità montane e le comunità collinari, possono individuare, dotandoli di opportuna segnalazione, percorsi a fini turistici e sportivi non competitivi, su tracciati già esistenti sul territorio, anche in deroga a quanto disposto dai commi 1 e 2. I comuni disciplinano l'utilizzo di tali percorsi con proprio regolamento in coerenza con le finalità di tutela della presente legge e dandone comunicazione alla Regione.

4. Le Amministrazioni Provinciali ed i Comuni possono interdire il transito ai mezzi motorizzati, su strade di loro competenza, qualora sia ritenuto opportuno ai fini di tutela ambientale e sicurezza stradale. Da tali interdizioni sono esclusi:

- a) residenti, conduttori di aziende agricole proprietari o gestori di fondi agricoli e forestali non accessibili da strade aperte al pubblico;
- b) i mezzi motorizzati dei soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 70/1996 dalle amministrazioni provinciali alle operazioni di controllo della fauna;
- c) nei giorni consentiti al prelievo venatorio i mezzi motorizzati dei soggetti autorizzati all'attività venatoria che espongono copia del tesserino regionale in corso di validità.

5 E' vietato parcheggiare veicoli nei prati, nelle zone boschive, in terreni agricoli; e' vietato calpestare i prati destinati a sfalcio, nonché i terreni sottoposti a coltura anche se non cintati e segnalati, fatta salva la normativa della L.R. 17 ottobre 1979, n. 60.

5 bis. In deroga ai comma 1, 2 e 5, il comune può autorizzare temporaneamente lo svolgimento di manifestazioni e gare motoristiche fuoristrada di mezzi assicurati, per un massimo di due volte all'anno e di durata non superiore a tre giorni ciascuna, su tracciati diversi da quelli di cui al comma 3, disponendo l'obbligatorio ed immediato ripristino dello stato dei luoghi da parte degli organizzatori dell'evento. Le manifestazioni e le gare motoristiche fuoristrada di cui al presente comma possono essere autorizzate al di fuori degli alvei, fatta eccezione per gli attraversamenti a guado esistenti, delle zone umide, dei tracciati fuoristrada mantenuti o sistemati con contributi pubblici, delle aree della Rete ecologica regionale di cui all'articolo 2 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e delle biodiversità) e della rete escursionistica di cui alla legge regionale 18 febbraio 2010, n. 12 (Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte).

6. Sono esclusi dal divieto di cui ai commi da 1 a 5 i mezzi impiegati nei lavori agro-silvo-pastorali, nella sistemazione di piste sciistiche, nelle opere idraulico-forestali, nelle operazioni di pronto soccorso, di vigilanza forestale antincendio, di pubblica sicurezza, nonché i veicoli utilizzati per servizio pubblico e per motivati scopi professionali o impiegati dai proprietari, possessori o conduttori per il raggiungimento dei fondi serviti.

7 L'esercizio dello sci d'erba e' consentito soltanto nelle aree a cio' destinate.":

### **Nota all'articolo 18**

- Il testo dell'articolo 1 della l.r. 23/1989, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:  
"Art. 1.

La Regione, al fine di perseguire la gratuita' della scuola materna e dell'obbligo, e di facilitarne l'accesso e la frequenza, puo' concedere ai Comuni, od ai Consorzi di Comuni, contributi in conto capitale per l'acquisto di scuolabus da destinare al trasporto degli alunni.

Gli Enti interessati devono presentare alla Regione domanda di contributo entro il 31 luglio di ogni anno.

I contributi, la cui misura massima non puo' superare il 70% del costo dell'automezzo, sono concessi con deliberazione della Giunta Regionale e sono erogati con decreto del Presidente della Giunta medesima.

L'acquisto dello scuolabus, con l'intervento finanziario della Regione Piemonte, comporta da parte degli Enti beneficiari l'obbligo della non alienazione per la durata di anni 5, salvo casi di forza maggiore autorizzati dalla Giunta Regionale e previa restituzione delle quote di contributo non ammortizzate."

### **Nota all'articolo 21**

- Il testo dell'articolo 8 della l.r. 11/2001 è il seguente:

“Art. 8 (Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata per l'anno finanziario 2001 la spesa complessiva di lire 12.900.000.000.

2. Alla copertura della spesa si provvede mediante riduzione del capitolo 15910, per lire 12.200.000.000, e del capitolo 27170, per lire 700.000.000, in termini di competenza e di cassa e mediante l'istituzione, nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2001, dei capitoli indicati nei successivi commi.

3. Per l'attuazione dell'articolo 5, comma 1, e' istituito, nello stato di previsione della spesa del bilancio 2001, un capitolo con denominazione "Contributo alle spese di costituzione e di gestione

dei programmi annuali di attività del consorzio per lo smaltimento o per il recupero dei rifiuti di origine animale" con dotazione nei termini di competenza e di cassa di lire 1.000.000.000.

4. Per l'attuazione dell'articolo 5, comma 3, lettera a), e' istituito, nello stato di previsione della spesa del bilancio 2001, un capitolo con denominazione "Contributo a favore del consorzio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale per la parziale copertura delle spese sostenute per lo smaltimento degli animali morti", con dotazione nei termini di competenza e di cassa di lire 5.000.000.000.

5. Per l'attuazione dell'articolo 5, comma 3, lettera b), e' istituito, nello stato di previsione della spesa del bilancio 2001, un capitolo con denominazione "Contributo a favore del consorzio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale per l'onere derivante dal costo del premio assicurativo dei soci allevatori contro le malattie del bestiame", con dotazione nei termini di competenza e di cassa di lire 5.000.000.000.

...[6] (agrogato)

7. Per l'attuazione dell'articolo 5, comma 4, e' istituito, nello stato di previsione della spesa del bilancio 2001, un capitolo con denominazione "Indennita' integrativa per la distruzione, compreso l'eventuale stoccaggio dei materiali e delle farine animali a rischio specifico BSE e ad alto rischio", con dotazione nei termini di competenza e di cassa di lire 1.200.000.000.

8. La presente legge costituisce integrazione degli elenchi 4 e 5 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2001 ove viene aggiunta nella elencazione riferita all'Agricoltura la voce: "contributi al consorzio per lo smaltimento o il recupero di rifiuti di origine animale

8 bis. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per il triennio 2010-2012 la spesa annua stimata di 5.000.000,00 euro iscritta nell'ambito dell'UPB DB11041 (Agricoltura Sviluppo delle produzioni zootecniche Titolo 1: spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale 2010-2012."

"8 ter. La spesa di cui al comma 8bis costituisce integrazione dell'elenco 1 della legge regionale 1 giugno 2010, n. 15 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2010-2012)."

### **Note all'articolo 22**

- Il testo dell'articolo 28 della l.r. 14/2006, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 28 (Anagrafe agricola unica del Piemonte e sistema informativo agricolo piemontese – SIAP)

1. È istituita l'anagrafe agricola unica del Piemonte ed il fascicolo aziendale, così come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell' articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998 n. 173).

2. L'anagrafe agricola unica è la componente centrale del sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) ed è l'archivio probante per il controllo delle erogazioni in materia di agricoltura e sviluppo rurale. In Piemonte il SIAP costituisce il sistema integrato di gestione e controllo, previsto dal regolamento (CE) 21 aprile 2004, n. 796 (Regolamento della Commissione recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui ai regolamenti del Consiglio (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 73/2009, nonché modalità di applicazione della condizionalità di cui al regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio). Il SIAP è una componente del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).

3. La Giunta regionale con proprio regolamento, ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto, provvede:

a) alla messa a regime dell'anagrafe agricola unica del Piemonte;

b) alla definizione dei ruoli, delle competenze e delle modalità di gestione del SIAP.

4. Per il funzionamento del sistema informativo agricolo piemontese - SIAP è autorizzata per il triennio 2010-2012 la spesa annua di 1.000.000,00 di euro, iscritta nell'ambito dell'UPB DB11011 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010, unità che presenta la necessaria copertura

finanziaria; a concorrere a tale spesa può essere destinata quota parte delle assegnazioni annuali alla Regione per l'effettuazione dei controlli sul Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 e su altri regolamenti comunitari disciplinanti Organizzazioni Comuni di Mercato (OCM). Per lo sviluppo del sistema informativo agricolo piemontese - SIAP è autorizzata per il triennio 2010-2012 la spesa annua 300.000,00 euro, iscritta nell'ambito dell'UPB DB11002 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010, unità che presenta la necessaria copertura finanziaria

5. È autorizzato l'affidamento ai Centri di Assistenza in Agricoltura (CAA) dell'aggiornamento sul SIAP dell'anagrafe agricola unica. Il corrispettivo per il servizio è fissato con provvedimento della Giunta regionale.

6. A partire dall'esercizio finanziario 2007 la gestione di tutti i procedimenti in materia di agricoltura e sviluppo rurale deve essere effettuata utilizzando il SIAP al fine di ricondurre ad un unico sistema anagrafico di identificazione dei beneficiari e di certificazione della consistenza aziendale, come disposto dalle norme comunitarie e nazionali.

### **Nota all'articolo 23**

- Il testo dell'articolo 8 della l.r. 38/2006, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente: "Art. 8. (Criteri per l'insediamento delle attività)

1. Per il perseguimento degli obiettivi indicati all'articolo 1, la Giunta regionale, sulla base di un monitoraggio del settore della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, sentita la competente commissione consiliare, adotta gli indirizzi per la predisposizione, da parte dei comuni, dei criteri per l'insediamento delle attività. Il parere della commissione consiliare è reso nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della proposta di atto deliberativo.

2. La Giunta regionale adotta gli indirizzi regionali, entro il termine di mesi sei dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 27, comma 2, previa acquisizione del parere obbligatorio della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali), e sentite le organizzazioni delle imprese del settore, dei consumatori e delle categorie dei lavoratori più rappresentative a livello regionale.

3. Gli indirizzi regionali tengono conto della vocazione territoriale, commerciale e turistica dei luoghi nei quali il servizio di somministrazione è reso al consumatore, al fine di preservare, sviluppare, potenziare e ricostituire il tessuto locale, con riferimento ai contenuti di cui all'articolo 3 della l.r. 28/1999.

4. I comuni adottano i criteri per l'insediamento delle attività entro dodici mesi dall'entrata in vigore degli indirizzi regionali e nel rispetto dei medesimi, sentito il parere delle organizzazioni delle imprese del settore, dei consumatori e delle categorie dei lavoratori più rappresentative a livello provinciale. A tal fine i comuni favoriscono, nelle forme ritenute più opportune, la concertazione con le organizzazioni delle imprese del settore, dei consumatori e delle categorie dei lavoratori maggiormente rappresentative.

5. I comuni possono individuare aree di particolare interesse storico, artistico, architettonico, archeologico e ambientale nelle quali l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è vietata o sottoposta a limitazioni per incompatibilità con la natura di tali aree.

6. Non sono soggette alle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 le attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuate:

a) negli esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago, quando quest'ultima attività è prevalente rispetto a quella della somministrazione. L'attività di intrattenimento e svago si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi, e la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a

- pagamento dell'attività di intrattenimento e svago. Non costituisce attività di intrattenimento, svago e spettacolo la semplice musica di accompagnamento e compagnia;
- b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;
  - c) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle autostrade e strade extraurbane principali, sui mezzi di trasporto pubblico e all'interno delle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico;
  - d) negli esercizi posti nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti, purché l'attività sia funzionalmente e logisticamente svolta in connessione con l'attività di distribuzione carburanti;
  - e) al domicilio del consumatore;
  - f) nelle mense aziendali a favore dei lavoratori dell'azienda;
  - g) nei circoli e associazioni aderenti ad enti od organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, di cui all'articolo 2 del d.p.r. 235/2001;
  - h) in scuole, ospedali, comunità religiose, stabilimenti delle forze dell'ordine, caserme, strutture d'accoglienza per immigrati e rifugiati ed altre strutture similari di accoglienza o sostegno, case di cura, case di riposo, asili infantili;
  - i) all'interno di sale cinematografiche, musei, teatri, sale da concerto, complessi sportivi e simili, limitatamente ai fruitori delle attività stesse;
  - j) negli esercizi situati in immobili aventi caratteristiche turistico-ricettive, di proprietà di enti pubblici, utilizzati ai fini della valorizzazione del patrimonio enogastronomico, culturale e turistico locale. La gestione di tali esercizi è affidata direttamente dall'ente proprietario dell'immobile nel rispetto dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente;
  - k) negli altri casi disposti dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.
7. Sono inoltre escluse dalle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 le autorizzazioni temporanee, rilasciate ai sensi dell'articolo 10.
8. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3 e dall'articolo 3, nei casi indicati al comma 6, le autorizzazioni sono sostituite dalla denuncia di inizio attività (DIA) ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificato dall'articolo 9 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile).
- 8 bis. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano, inoltre, in tutti i casi per i quali la presente legge prevede l'istituto della DIA.

#### **Nota all'articolo 24**

- Il testo dell'articolo 7 della l.r. 14/1995, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:  
“Art. 7 (Denuncia di classificazione)

1. Per l'attribuzione della classificazione alberghiera si applicano le procedure di semplificazione dei procedimenti amministrativi di cui all'articolo 19, comma 2, secondo periodo della l. 241/1990.

2. La denuncia è presentata al comune territorialmente competente, contestualmente alla dichiarazione di inizio attività, su modulistica predisposta dalla struttura regionale competente.

3. Il comune, ai fini delle verifiche della documentazione ricevuta, procede secondo le modalità previste in materia di dichiarazione di inizio attività.”.

#### **Nota all'articolo 25**

- Il testo dell'articolo 8 della l.r. 19/2007, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:  
“Art. 8 (Norma finanziaria)

1. La Regione conferisce alla SCR-Piemonte spa un fondo di inizio attività, per la durata di un anno, pari a 2.000.000,00 di euro, in termini di competenza, al quale si provvede, nel triennio 2007-2009, con le disponibilità iscritte nell'unità previsionale di base (UPB) 26021 (Trasporti Viabilità ed

Impianti fissi - Titolo 1 Spesa Corrente) del bilancio pluriennale 2007-2009, attualmente destinate alle spese di funzionamento dell'ARES-Piemonte.

2. Allo stanziamento pari a 120.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, per l'anno finanziario 2007 previsto per la costituzione del capitale sociale di cui all'articolo 2, comma 1, iscritto nella UPB 08042 (Programmazione e Statistica-Rapporti con Società a partecipazione regionale - Titolo 2 Spese di investimento) si provvede con le dotazioni finanziarie della UPB 26022 (Trasporti-Viabilità ed Impianti fissi - Titolo 2 Spese in conto capitale) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007.

3. La Giunta regionale stabilisce, con proprio provvedimento, i criteri con cui sono determinati i compensi di SCR-Piemonte spa per l'esercizio delle sue attività.

3 bis. La Giunta regionale può trasferire a SCR spa le risorse occorrenti per il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti da SCR spa. e preventivamente autorizzati dalla Regione.".

### **Nota all'articolo 27**

- Il testo dell'articolo 12 del d.lgs. 387/2003 è il seguente:

“Art. 12. (Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative).

1. Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti.

2. Restano ferme le procedure di competenza del Ministero dell'interno vigenti per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

3. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. A tal fine la Conferenza dei servizi è convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione. Resta fermo il pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 63, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. Per gli impianti offshore l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dei trasporti, sentiti il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le modalità di cui al comma 4 e previa concessione d'uso del demanio marittimo da parte della competente autorità marittima.

4. L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere, l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non può comunque essere superiore a centottanta giorni.

4-bis. Per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve

dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto.

5. All'installazione degli impianti di fonte rinnovabile di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) per i quali non è previsto il rilascio di alcuna autorizzazione, non si applicano le procedure di cui ai commi 3 e 4. Ai medesimi impianti, quando la capacità di generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella A allegata al presente decreto, con riferimento alla specifica fonte, si applica la disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, possono essere individuate maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con la medesima disciplina della denuncia di inizio attività.

6. L'autorizzazione non può essere subordinata né prevedere misure di compensazione a favore delle regioni e delle province.

7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14.

8. Gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza complessiva non superiore a 3 MW termici, sempre che ubicati all'interno di impianti di smaltimento rifiuti, alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, nel rispetto delle norme tecniche e prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 31 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, attività ad inquinamento atmosferico poco significativo ed il loro esercizio non richiede autorizzazione. È conseguentemente aggiornato l'elenco delle attività ad inquinamento atmosferico poco significativo di cui all'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991.

9. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche in assenza della ripartizione di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, nonché di quanto disposto al comma 10.

10. In Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività culturali, si approvano le linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma 3. Tali linee guida sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In attuazione di tali linee guida, le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti. Le regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida. In caso di mancato adeguamento entro il predetto termine, si applicano le linee guida nazionali.

### **Note all'articolo 29**

Il testo dell'articolo 47 dello Statuto della Regione Piemonte è il seguente:

“Art. 47 (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.

2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

3. Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte".".

*Denominazione delle unità previsionali di base (UPB)  
citate nella legge.*

DB15041 (Istruzione, formazione professionale e lavoro politiche per l'occupazione e per la promozione dello sviluppo sociale Titolo 1: spese correnti)  
DB0902 (Risorse finanziarie ragioneria)  
DB09043 (Acquisizione risorse finanziarie)  
DB15001 (Istruzione, formazione professionale e lavoro Segreteria direzione DB15 Titolo 1: spese correnti)  
SB01001 (Gabinetto presidenza della Giunta regionale Segreteria struttura SB01 Titolo 1: spese correnti)  
DB09012 (Risorse finanziarie Bilancio Titolo 2: spese in conto capitale).  
DB20091 (Sanità Allocazione e controllo risorse finanziarie Titolo 1: Spese correnti)  
DB11041 (Agricoltura Sviluppo delle produzioni zootecniche Titolo 1: spese correnti)  
DB11011 (Agricoltura Programmazione in materia di agricoltura e di sviluppo rurale Titolo 1: spese correnti)  
DB11002 (Agricoltura Segreteria direzione DB11 Titolo 2: spese in conto capitale)  
DB10101 (Ambiente pianific. e gestione delle aree naturali protette Titolo 1: spese correnti)  
DB09021 (Risorse finanziarie ragioneria Titolo 1: spese correnti)  
DB09041 (Acquisizione risorse finanziarie)  
DB09011 (Risorse finanziarie bilancio Titolo 1: spese correnti)  
DB08032 (Prog. Strategica, politiche territ. ed edilizia program. ed attuazione interventi di edilizia soc. Titolo 2: spese in conto capitale)